

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1076

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FILETTI e FLORINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MARZO 1993

Interpretazione autentica della legge 19 marzo 1990, n. 55,
come modificata dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, in tema
di decadenza dall'impiego del personale dipendente dalle
Amministrazioni pubbliche

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 18 gennaio 1992, n. 16, ha sostituito alcuni commi dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55: il combinato disposto del comma 1, lettera b), e dei commi 4-*quinquies*, 4-*septies* e 4-*octies*, recati da tale novella, prevede la decadenza dall'impiego del dipendente delle Amministrazioni pubbliche che abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-*bis* (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-*ter* (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di pubblico servizio) del codice penale.

Nel silenzio del legislatore sorge questione in ordine all'applicazione retroattiva della superiore disposizione per effetto di sentenze o provvedimenti dell'autorità giudiziaria penale emessi prima della entrata in vigore della legge e di sentenze e provvedimenti che, pur emessi dopo l'entrata in vigore della legge, attengano a reati commessi prima di tale data.

È insegnamento pacifico della dottrina e della giurisprudenza che il principio della irretroattività della legge penale («*nullum crimen, nulla poena, sine preavia lege poenali*») va inteso come divieto di conferire effetto retroattivo non solo all'introduzione di nuove figure di reato, ma anche all'aggravamento, sotto qualsiasi profilo, del trattamento di reati già previsti dalla legge.

In ordine alle misure come sopra sancite dalla legge n. 16 del 1992, il Consiglio di Stato - Sezione I - nell'adunanza dell'8 aprile 1992 ha espresso il parere che esse «non rientrano tra le conseguenze strettamente penalistiche del reato, nè costituiscono un elemento del trattamento penale

di questo», sicchè la loro applicazione con riferimento a condanne già pronunciate prima dell'entrata in vigore della legge, o a condanne pronunciate successivamente ma con riferimento a fatti anteriori, non è ostacolata dal principio di irretroattività della legge penale.

A prescindere, però, dalla considerazione che la decadenza (rimozione) dall'impiego di per sé e comunque di fatto ben può configurarsi come sanzione accessoria di ordine penale, è indubbio che gli effetti di tale sanzione restrittiva sono di notevole rilevanza e producono conseguenze a volte drammatiche a carico di chi la subisce e del suo nucleo familiare.

È vero che il legislatore ha adottato il rigoroso e dirompente provvedimento restrittivo *de quo* nel lodevole scopo della tutela della pubblica Amministrazione, nonché della sua imparzialità e del suo buon andamento (articolo 97 della Costituzione) considerata la preoccupante espansione della criminalità organizzata su vasta scala e della infiltrazione dei suoi esponenti nella pubblica amministrazione, specialmente negli enti locali.

Ma da ciò non può derivare *sic et simpliciter* la presunzione assoluta di inidoneità morale al mantenimento di taluni impieghi pubblici a carico di chi abbia commesso i reati come sopra indicati prima dell'entrata in vigore della nuova legge.

Alla drastica, iniqua, irrazionale, antiggiuridica ed anticostituzionale sanzione della rimozione dall'impiego non può pervenirsi, ad avviso dei proponenti questo disegno di legge, specialmente quando l'impiegato, sospeso e persino già destituito di diritto, sia stato riammesso in servizio.

In tale ipotesi è di per sé venuta meno la presunzione dell'inidoneità morale nei confronti dell'impiegato.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il provvedimento di decadenza dall'impiego contrasta con il precedente fatto proprio dell'amministrazione e con la valutazione oggettiva dei fatti e le considerazioni soggettive già da questa spiegate, nei casi in cui in sede disciplinare non sia stata disposta a carico del dipendente la destituzione dall'impiego o questa sia stata annullata oppure, in sostituzione, sia stato inflitto o ritenuto congruo altro provvedimento, quale ad esempio, la sospensione della qualifica oppure la privazione temporanea dello stipendio.

Le superiori considerazioni, a parere dei sottoscritti, giustificano la presente

iniziativa legislativa, con la quale si propone, in sede di interpretazione autentica, che la sanzione di decadenza dall'impiego di cui al comma 1, lettera *b*), e ai commi *4-quinquies*, *4-septies* e *4-octies* dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificata dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, non si applica nel caso che i reati di cui agli articoli 314, 316, 316-*bis*, 317, 318, 319, 319-*ter* e 320 del codice penale siano stati commessi prima del 23 gennaio 1992 ed il dipendente dell'Amministrazione pubblica sia stato in precedenza riammesso in servizio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La sanzione della decadenza dall'impiego del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche prevista dal combinato disposto del comma 1, lettera *b*), e dei commi *4-quinquies*, *4-septies* e *4-octies* dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificata dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, non si applica a carico del dipendente dell'Amministrazione pubblica che sia stato condannato o sospeso dall'impiego per effetto di reati di cui agli articoli 314, 316, 316-*bis*, 317, 318, 319, 319-*ter* e 320 codice penale, commessi prima della data di entrata in vigore di tale legge e che sia stato precedentemente riammesso in servizio.